



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M [REDACTED] M [REDACTED] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo (n. 232/99) emesso dal Giudice di Pace di Siracusa per il pagamento della somma di L. 1.873.000, oltre interessi e spese, a favore del Condominio sito in [REDACTED] via [REDACTED] n. [REDACTED] a titolo di oneri condominiali ordinari e straordinari.

L'opponente contestava il pagamento delle somme in questione, deducendo la nullità delle delibere assembleari, in base alle quali il Condominio aveva preteso gli importi posti a base dell'ingiunzione. Costituitosi in giudizio, il Condominio resisteva alle avverse pretese.

Con sentenza n. 395/99 del 07/20.09.1999, il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione in quanto riteneva la nullità di tutte le delibere poste a base della pretesa monitoria.

Con sentenza n. 629 del 2003 La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso proposto dal Condominio, cassava con rinvio la decisione del Giudice di Pace, rilevando che il Giudice adito in sede monitoria, pur funzionalmente competente a decidere sulla relativa opposizione, qualora si deduca la invalidità della delibera assembleare posta a base

EM



della pretesa pecuniaria, non può compiere "incidenter tantum" l'accertamento richiesto e, se non ritiene di dover separare le cause e sospendere il processo ex art. 295 cod. proc. civ., deve limitarsi solo all'accertamento dell'efficacia esecutiva della delibera, poiché la condanna al pagamento contenuta nel decreto ingiuntivo è condizionata non alla validità della delibera assembleare, ma al perdurare della sua efficacia.

Riassunto il giudizio di rinvio dal Condominio, il Giudice di Pace con sentenza dep. il 22 aprile 2005 accoglieva l'opposizione, rilevando che nelle more il Tribunale di Siracusa aveva annullato le delibere assembleari dell'8-5-1998 e del 18-9-1998 poste a base della pretesa azionata con il decreto ingiuntivo, sicché l'efficacia esecutiva delle stesse era venuta meno : non riteneva di disporre la sospensione del giudizio, osservando che , a prescindere dall'assenza di prova in ordine alla pendenza del processo, la richiesta di sospensione non era stata formulata dalla parte che vi avrebbe avuto interesse.

IL CASO.it

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Condominio di [REDACTED] via [REDACTED] n. [REDACTED] sulla base di due motivi illustrati da



memoria..

Non ha svolto attività difensiva l'intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE IL CASO.it

Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art.360 primo comma n. 3 e n.5 in relazione agli artt. 384,282 cod.proc. e 2697 cod.civ., censura la sentenza gravata, deducendo che:

1)il giudice aveva erroneamente considerato come atto impeditivo o estintivo dell'opposto decreto ingiuntivo la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1332/2002 la quale, non essendo passata in cosa giudicata perché impugnata con l'appello, non poteva assumere alcuna incidenza sull'efficacia del decreto né, d'altra parte, la richiamata decisione aveva efficacia esecutiva immediata, posto che l'art. 282 cod. proc. civ. si riferisce soltanto alle sentenze di condanna e non pure a quelle costitutive o di mero accertamento; il Condominio non poteva chiedere la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello avente ad oggetto l'appello avverso la predetta sentenza ed in ogni caso non sussistevano in presupposti per



la sospensione del giudizio;

IL CASO.it

2) in relazione a tutte le delibere impugnate si era formato il giudicato esterno, atteso che con sentenza della Corte di appello di Catania n.451 del 4 aprile 2003 passata in cosa giudicata, pronunciata a seguito di appello proposto da *altro condomino*, la delibera dell'8 maggio 1998 era stata ritenuta legittima, mentre l'impugnazione della delibera del 18 settembre 1998, in quanto ritenuta affetta da annullabilità e non da nullità, era stata considerata tardiva;

3) la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1332/2002 aveva dichiarato la nullità della delibera dell'8 maggio 1998, mentre quella del 18 settembre era stata ritenuta inoppugnabile e la delibera dell'8 febbraio 1999 non era stata mai impugnata.

Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art.360 primo comma n. 2 cod.proc.civ., censura la sentenza gravata che, interpretando arbitrariamente il principio statuito dalla Suprema Corte, aveva posto a fondamento della pronuncia la invalidità delle delibere poste a base del decreto. **IL CASO.it**

Il primo motivo va accolto nei limiti di cui si



dirà.

IL CASO.it

Il Giudice di Pace, nell'accogliere l'opposizione proposta dal M [REDACTED], ha annullato il decreto ingiuntivo rilevando (v. in motivazione a pag. 3) che - a seguito dell'annullamento delle delibere poste a base dell'ingiunzione, pronunciato con la sentenza Tribunale di Siracusa n. 1332/2002 - era venuta meno l'efficacia di tali delibere che, secondo il principio statuito dalla decisione della Suprema Corte, era condizione per la condanna al pagamento degli importi di cui al decreto.

La decisione impugnata, nel ritenere come si è detto che per effetto dell'annullamento era venuta meno l'efficacia delle delibere poste a base del decreto ingiuntivo, ha in tal modo considerato la sentenza del Tribunale di Siracusa munita di immediata efficacia esecutiva, nonostante che la decisione fosse stata gravata di appello.

Orbene, il Giudice di Pace, in violazione del disposto di cui all'art. 282 cod. proc. civ., ha erroneamente ritenuto munita di immediata efficacia esecutiva una sentenza che va qualificata come di accertamento e non certo di condanna, atteso che dall'esame degli atti consentito dalla natura processuale della violazione denunciata è emerso



che la sentenza n. 1332 del Tribunale di Siracusa, ha dichiarato la nullità della delibera dell'8-5-1998 e la cessazione della materia del contendere in relazione all'impugnazione della delibera 18-9-1998 dopo averne comunque rilevata l'inoppugnabilità per il decorso del termine di cui all'art.1137 cod. civ. , mentre ha dichiarato il difetto di legittimazione del M [REDACTED] ad impugnare la delibera del 16-3-2000. **IL CASO.it**

Orbene l'art. 282 cod. proc.civ. prevede che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva fra le parti:in considerazione della stessa formulazione della norma che fa riferimento all'esecuzione,deve escludersi che, al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali,le sentenze di accertamento (e quelle costitutive) possono avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato,essendo l'esecuzione riferibile soltanto a quelle sentenze (di condanna) suscettibili del procedimento disciplinato dal terzo libro del codice di procedura civile. Tale interpretazione trova ulteriore conferma: a) nell'art.283 cod. proc. civ. che, prevedendo espressamente la possibilità di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di

MM



primo grado, necessariamente intende fare riferimento alle sentenze di condanna;

b) nelle disposizioni di cui agli artt. 431 e 447 bis cod. proc. civ. che fanno riferimento alle sole ipotesi di condanna;

IL CASO.it

c) nella regola generale dell'immutabilità dell'accertamento sancita dall'art. 2909 cod. civ. atteso che, in mancanza di una espressa previsione legislativa in senso contrario, tale norma non consente di attribuire efficacia a un accertamento che non sia ancora definitivo.

Ne consegue che la censura formulata sub n. 1) del primo motivo è fondata, posto che la sentenza n. 1332 del Tribunale di Siracusa, essendo stata impugnata e non potendo essere immediatamente esecutiva, non poteva incidere sull'efficacia di quelle delibere che erano state poste a base del decreto ingiuntivo.

IL CASO.it

Deve invece ritenersi infondato il rilievo formulato sub 2) del primo motivo secondo cui la legittimità della delibera dell'8 maggio 1998 e la inoppugnabilità di quella del 18 settembre 1998 sarebbero coperti dal giudicato di cui alla sentenza della Corte di appello di Catania n.451 del 4 aprile 2003, posto che, come si desume dalle



stesse affermazioni del ricorrente, tale sentenza è stata resa in giudizio proposto da altro condomino: la non identità delle parti impedisce che quella decisione possa avere efficacia di giudicato nel presente procedimento: infatti, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., l'accertamento contenuto nella sentenza fa stato fra le parti, i loro eredi o aventi causa.

IL CASO.it

L'accoglimento della doglianza sub 1) comporta l'assorbimento della censura sollevate sub 3) del primo motivo nonché del secondo motivo.

Pertanto, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese della presente fase, al Giudice di Pace di Siracusa in persona di altro magistrato.

Il giudice di rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto:

IL CASO.it

"al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento (e quelle costitutive) non hanno, ai sensi dell'art. 282 cod. proc. civ., efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la norma citata, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto a quelle



sentenze (di condanna) suscettibili del
procedimento disciplinato dal terzo libro del
codice di procedura civile"

IL CASO.it

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso per quanto in
motivazione assorbito il secondo cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e
rinvia, anche per le spese della presente fase, al
Giudice di Pace di Siracusa in persona di altro
magistrato

Così deciso in Roma nella camera di consiglio
dell'11 dicembre 2008

Il Cons. estensore

Emidio Migliucci

Il Presidente

Metteny

IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa Daniela D'Anna

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
26 MAR. 2009
Roma, IL CANCELLIERE C1

